

N. 25423 di Repertorio

N. 15352 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

22 dicembre 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di dicembre.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea straordinaria della società:

“Relatech S.p.A.”

con sede in Milano (MI), Via S. Anguissola n. 23, capitale sociale euro 215.079,59 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 03267710964, Repertorio Economico Amministrativo n. 1662226, con azioni quotate su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “**Società**”),

tenutasi in data 21 dicembre 2022

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di convocazione.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * *

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 8,35, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, PASQUALE LAMBARDI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 8 azionisti, titolari di numero 25.595.673 azioni pari al 59,04 % dei diritti di voto.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi nomina quale notaio dell'assemblea straordinaria, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 8.30 in Milano (MI) via Metastasio n. 5, in prima convocazione, è

stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 3 dicembre 2022 e pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 141, come successivamente integrato al solo fine di rettificare le modalità di partecipazione all'assemblea;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Antonio Patruno, Silvio Cosoleto e Donatella De Lieto Vollaro, avendo giustificato la propria assenza Gianni Franco Papa;

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i Sindaci effettivi Giulio Bassi e Maria Carla Bottini, avendo giustificato la propria assenza il Presidente Marcello Del Prete;

- che il capitale sociale di euro 215.079,59 è diviso in n. 43.352.973 azioni, senza indicazione del valore nominale;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

* Pasquale Lambardi (indirettamente tramite Gaxder Srl) titolare di una partecipazione di circa 51,79%;

- che la società possiede n. 1.086.682 azioni proprie (alla record date);

- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- segnalo che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo.

Per conto del Presidente, invito gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a quanto indicato all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

"1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti"

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, ricordando che la presente assemblea è stata convocata per approvare talune modifiche statutarie finalizzate all'introduzione dell'istituto della maggiorazione del voto delle azioni ordinarie, in dipendenza del loro possesso continuativo di azioni ordinarie.

Sebbene la Società non sia soggetta alle disposizioni contenute nell'articolo 127-quinquies TUF e nella relativa regolamentazione di attuazione, gli statuti possono comunque attribuire diritti diversi, con la stessa modalità tecnica dell'articolo 2351, comma 3, c.c. e degli articoli 127-quater e 127-quinquies del TUF, in dipendenza di condizioni soggettive relative al singolo socio, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalle norme ora citate, il tutto in conformità all'orientamento espresso dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano nella recente Massima n. 184 del 7 gennaio 2020.

L'introduzione di tali modifiche statutarie permetterà alla Società di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti (così da stabilizzare l'azionariato dell'Emittente), i quali, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno rafforzato il proprio ruolo nella governance della Società.

Sono pertanto sottoposte all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie contenute nella Relazione illustrativa degli amministratori, che è stata messa a disposizione degli interessati e costituirà allegato al verbale assembleare.

Segnalo infine che:

- spetta il diritto di recesso dei soci che non concorrano all'approvazione della proposta di deliberazione;
- il Consiglio di Amministrazione ha predeterminato in euro 2,19 il valore unitario delle azioni per il caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., mettendo a disposizione degli interessati nei termini di legge la propria relazione sulla determinazione del suddetto valore unitario;
- il collegio sindacale e la società di revisione BDO Italia S.p.A. hanno reso parere favorevole sul prezzo unitario di liquidazione delle azioni, come sopra determinato.

La proposta di deliberazione è sospensivamente condizionata al fatto che l'esborso complessivo a carico della Società per la liquidazione delle azioni dei soci recedenti che non siano state acquistate da soci o terzi non ecceda l'importo di euro 1.400.000,00.

Mi chiede quindi di dare lettura della proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione.

Aderendo alla richiesta, do quindi lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella Relazione illustrativa:

"L'Assemblea Straordinaria di Relatech S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori sulle modifiche allo statuto che intendono dare attuazione all'istituto della "maggiorazione del voto";

delibera:

- 1) di modificare gli articoli 6 e 9 dello statuto sociale di Relatech S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
- 2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, (i) per l'adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente e intermediari; e (ii) per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;*
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega,*

ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse;

*fermo restando che le modifiche statutarie di cui sopra, conformemente a quanto previsto nella Relazione illustrativa degli amministratori, sono sospensivamente condizionate alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila virgola zero zero) (l'**"Esborso Massimo"**), con precisazione che l'Esborso Massimo fa riferimento all'importo che la Società sarebbe obbligata a corrispondere ai soci recedenti a titolo di rimborso delle loro azioni ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5 c.c., qualora la totalità delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso non sia preventivamente acquistata dagli altri soci all'esito dell'offerta in opzione e prelazione o collocata presso terzi a norma dell'articolo 2437-quater del Codice Civile e, dunque, dovrà essere calcolato al netto di quanto eventualmente residui ai sensi di quanto precede. La condizione sospensiva dell'Esborso Massimo, essendo posta nell'esclusivo interesse di Relatech, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione, per conto del Presidente, non essendo variate le presenze dall'ultima rilevazione.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 24.238.692 voti;
- contrari: n. 1.356.981 voti;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 8.50.

* * * * *

A richiesta del Presidente si allega al Presidente atto:

"**A**": Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

"**B**": Relazione illustrativa degli amministratori sull'ordine del giorno;

"**C**": Relazione degli amministratori sul valore di recesso, a cui sono allegati il parere del collegio sindacale e della società di revisione sul valore di recesso;

"**D**" Statuto sociale, senza evidenza delle modificazioni, ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436 c.c., una volta avverata la condizione sospensiva.

* * * * *

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,30 di questo giorno ventidue dicembre duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Comunicazione n. 1
ore: 08:30

RELATECH S.P.A.

Assemblea straordinaria dei soci del 21 dicembre 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 8 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 25.595.673 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 59,040 % di n. 43.352.973 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3

Allegato " A " all'atto
in data 22-12-2022
n. 25423/15352 rep.

RELA


ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U | E |
|----|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBARDI PASQUALE | | | 2.351.501 | | 5,424 | 08:30 | | | | | | |
| 2 | GAXDER S.R.L. | LAMBARDI PASQUALE | | 20.098.868 | | 46,361 | 08:30 | | | | | | |
| 3 | COSOLETO SILVIO | | | 1.752.548 | | 4,043 | 08:30 | | | | | | |
| 4 | PARATORE CLAUDIA | | COSOLETO SILVIO | | 35.775 | 0,083 | 08:30 | | | | | | |
| 5 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | | BARRACCHIA CRISTINA SOFIA | | 273 | 0,001 | 08:30 | | | | | | |
| 6 | ROCHE BRUNE EURO PME FCP | | BARRACCHIA CRISTINA SOFIA | | 83.475 | 0,193 | 08:30 | | | | | | |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | BARRACCHIA CRISTINA SOFIA | | 513.633 | 1,185 | 08:30 | | | | | | |
| 8 | LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS. | | BARRACCHIA CRISTINA SOFIA | | 759.600 | 1,752 | 08:30 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Totale azioni in proprio | 24.202.917 |
| Totale azioni per delega | 1.392.756 |
| Totale generale azioni | 25.595.673 |
| % sulle azioni ord. | 59,040 |

persone fisicamente presenti in sala:

3

RELATECH S.P.A.

Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2022

Punto 1 straordinaria - Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

25.595.673

100,000%

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del capitale sociale con diritto di voto |
|---------------|-------------------|--|---|
| Favorevoli | 24.238.692 | 94,698% | 55,910% |
| Contrari | 1.356.981 | 5,302% | 3,130% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 25.595.673 | 100,000% | 59,040% |

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | LAMBARDI PASQUALE | | | 2.351.501 | | 5,424 | F |
| 2 | GAXDER S.R.L. | LAMBARDI PASQUALE | | 20.098.868 | | 46,361 | F |
| 3 | COSOLETO SILVIO | | | 1.752.548 | | 4,043 | F |
| 4 | PARATORE CLAUDIA | | COSOLETO SILVIO | | 35.775 | 0,083 | F |
| 5 | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | | BARRACCHIA CRISTINA SOFIA | | 273 | 0,001 | C |
| 6 | ROCHE BRUNE EURO PME FCP | | BARRACCHIA CRISTINA SOFIA | | 83.475 | 0,193 | C |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY | | BARRACCHIA CRISTINA SOFIA | | 513.633 | 1,185 | C |
| 8 | LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS. | | BARRACCHIA CRISTINA SOFIA | | 759.600 | 1,752 | C |

AZIONI % SUI PRESENTI

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 24.238.692 | 94,698% |
| CONTRARI | 1.356.981 | 5,302% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 25.595.673 | 100,000% |



muley

Allegato " B " all'atto
in data 22-12-2022
n. 25623/US352 rep.



Relatech S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RELATECH S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI L'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RELATECH S.P.A. CONVOCATA PER IL 21 DICEMBRE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 22 DICEMBRE 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

ml

Milano, 29 novembre 2022

Relatech
1

La presente relazione (la “Relazione”) viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.a. (la “Società”), per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo “Statuto”) che vengono proposte all’Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata, nei giorni 21 dicembre 2022 e 22 dicembre 2022, rispettivamente in prima e seconda convocazione (di cui all’avviso di convocazione pubblicato in data 3 dicembre 2022), per trattare il seguente argomento di parte straordinaria.

Parte straordinaria

Argomento n. 1 all’ordine del giorno. *Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.*

* * * * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, anche in considerazione dell’orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella recente massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (*Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci*), l’introduzione nello Statuto della Società dell’istituto della maggiorazione del voto, con conseguente modifica di talune previsioni dello Statuto qui di seguito illustrate.

In particolare, le modifiche proposte e, dunque, l’introduzione della maggiorazione del voto in dipendenza del possesso continuativo di azioni ordinarie, permetteranno alla Società di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti (così da stabilizzare l’azionariato dell’Emittente), i quali, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno rafforzato il proprio ruolo nella *governance* della Società. Il raggiungimento dell’obiettivo dell’incentivazione all’investimento di medio-lungo periodo avviene, infatti, riconoscendo, sulle orme di quanto previsto in numerosi ordinamenti stranieri (a cominciare da quelli francese e olandese) un voto maggiorato all’azionista “fedele”, all’azionista cioè che abbia dato e dia prova di fedeltà alla Società attraverso il mantenimento per un determinato periodo di tempo ininterrotto del proprio possesso azionario.

Sebbene i titoli della Società non siano ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato e, per l’effetto, non siano soggetti alle disposizioni contenute nell’articolo 127-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 s.m.i. (“TUF”) – introdotto dall’articolo 20, comma 1-*bis*, del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014 – e nella relativa regolamentazione di attuazione, come indicato nella suddetta massima notarile, gli statuti possono comunque attribuire diritti diversi, con la stessa modalità tecnica dell’articolo 2351, comma 3, c.c. e degli articoli 127-*quater* e 127-*quinquies* del TUF, in dipendenza di condizioni soggettive relative al singolo socio, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalle norme ora citate.

In altre parole, in linea di principio, i medesimi diritti “diversi” che possono caratterizzare le categorie di azioni ai sensi dell’articolo 2348 c.c. possono altresì essere attribuiti, non già a una parte predeterminata delle azioni, bensì agli azionisti che si trovino in determinate condizioni, anche con riferimento al possesso delle loro azioni o anche in dipendenza di ulteriori situazioni afferenti ai soci stessi. Di talché, le modifiche che si intendono proporre per introdurre l’istituto della maggiorazione del diritto di voto non comportano la creazione di categorie speciali di azioni dotate di diritti particolari, ma – applicando il principio espresso nella massima notarile – determinano la facoltà, rimessa a tutti gli azionisti della Società, di poter beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, derogando al principio “*one share – one vote*”.

Allo scopo di poter dare attuazione alla maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter riprodurre nello statuto sociale, *mutatis mutandis*, quanto disposto dall’articolo 127-*quinquies* del TUF (ad eccezione del *vesting period* pari nel caso di specie a 12 mesi), che contiene una disciplina analitica (applicabile invero alle sole società con azioni quotate su un mercato regolamentato) dell’istituto della «maggiorazione del voto».

Peraltro, in assenza di norme specifiche applicabili alla Società e nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente, la maggiorazione del diritto di voto oggetto della presente relazione verrà realizzata mediante l'implementazione delle norme, attuative dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, di cui al Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11791 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

A tali fini, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, di modificare lo Statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

1. Entità del beneficio (voto doppio), vesting period e diritto reale legittimante

Si propone, innanzitutto, di adottare l'istituto della maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di due voti per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che un coefficiente di maggiorazione pari a due voti sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione del voto sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene.

Per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di subordinare il beneficio della maturazione ad un *vesting period* minimo di 12 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale (come di seguito definito). Tale soluzione pare coniugare in modo ottimale, *da una parte*, l'esigenza di incentivare il *long-term commitment* degli azionisti e, *dall'altra*, quella di evitare di imporre loro un eccessivo onere di illiquidità (che potrebbe avere effetti negativi sull'appetibilità delle azioni per gli investitori finanziari e/o istituzionali).

Si propone quindi di precisare che il beneficio del voto doppio possa spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto. Si chiarisce, inoltre, che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisca causa di decadenza dal beneficio.

2. Elenco speciale, legittimazione all'iscrizione e rinuncia.

Laddove la modifica statutaria venisse approvata, si ritiene opportuno procedere, al pari di quanto previsto dal Regolamento Emittenti per le società quotate su un mercato regolamentato, all'istituzione di un apposito elenco (l'"Elenco Speciale") ai fini dell'accertamento dei presupposti della maggiorazione. Per l'iscrizione nell'Elenco Speciale e per l'esercizio del voto maggiorato, l'azionista dovrà, *inter alia*, accompagnare la propria domanda con la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni oggetto della richiesta di iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta la richiesta.

Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare al voto maggiorato, in tutto o in parte.

Secondo quello che è l'orientamento preferibile, l'Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, bensì è assimilabile al libro soci, pertanto, oltre alle disposizioni specifiche per esso dettate dalla normativa dianzi richiamata in quanto compatibile, si applicheranno le disposizioni relative alla pubblicità delle informazioni e al diritto di ispezione vigenti per il libro soci.

Tenuto conto delle predette disposizioni, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di istituire, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui saranno iscritti i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto, nonché di attribuire al Consiglio di Amministrazione (i) il potere di definirne i criteri di tenuta (il "Regolamento"), nonché (ii) il potere di nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.

In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di inserire nello Statuto sociale le seguenti informazioni:

- a) l'istanza di iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà (i) indicare il numero delle azioni per le quali si richiede l'iscrizione (anche limitata a soltanto una parte delle azioni complessivamente di titolarità dell'azionista richiedente), (ii) essere accompagnata dalla comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni che attestino la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente e da ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente; e (iii) qualora il richiedente non sia una persona fisica, indicare se sia sottoposto al controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante (e della relativa catena di controllo);
- b) la Società procederà alla cancellazione di un soggetto dall'Elenco Speciale (i) a seguito di comunicazione del medesimo o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; oppure (ii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale potrà in ogni momento richiedere, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società ai sensi della normativa vigente, la cancellazione dall'Elenco Speciale per tutte o parte delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale, rinunciando irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del voto ove già maturata o al periodo di appartenenza continuativa necessario alla maggiorazione del voto, ove non ancora maturato. La maggiorazione del diritto di voto potrà essere nuovamente acquisita, rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, a seguito di una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e del decorso *ex novo* del periodo di appartenenza continuativa di almeno 12 mesi;
- d) ai fini dell'accertamento della maggiorazione del diritto di voto, sarà necessaria un'ulteriore comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante il possesso azionario continuativo per tutta la durata del predetto periodo di 12 mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- e) fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del 12° mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto verrà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale Assemblea degli Azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto;
- f) la Società provvederà, sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e delle comunicazioni dei soggetti interessati, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto decorrente dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e alla pubblicazione di apposito comunicato stampa contenente le informazioni sul capitale sociale e l'ammontare complessivo dei diritti di voto, così da consentire ai propri azionisti di provvedere alle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.

3. Conservazione, estensione e perdita del diritto di voto maggiorato

Si propone inoltre di specificare nello Statuto sociale che la maggiorazione del voto, ovvero, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:

- costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- successione a causa di morte a favore degli aventi causa (erede o legatario);
- fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria.

Il beneficio del voto maggiorato verrà meno:

- a) in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito; nonché
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia del 5% dei diritti di voto.

Il verificarsi di uno di questi casi comporterà la cancellazione dall'Elenco Speciale, salva la facoltà di procedere a una nuova iscrizione ove ne ricorrano i requisiti.

Si propone inoltre di prevedere nello Statuto l'estensione della maggiorazione del diritto di voto ovvero del periodo di appartenenza continuativo ai fini della maggiorazione (se non ancora decorso) nei seguenti casi:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 c.c. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

A tal riguardo, si propone di precisare che, nelle predette ipotesi, le nuove azioni acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

4. *Effetti della maggiorazione di voto ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza.*

La maggiorazione di voto si computerà anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale; mentre la maggiorazione del voto non avrà effetto sui diritti diversi dal voto, dipendenti da determinate aliquote del capitale.

* * * * *

Valutazioni in merito alla spettanza del diritto di recesso

Anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184/2020, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria in relazione alla maggiorazione del diritto di voto costituiscono una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione, ciò comportando la ricorrenza del diritto di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, lett. g) c.c. in favore degli Azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione rilevante.

In virtù di quanto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione – sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società. Al riguardo, si precisa che poiché i titoli sono ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (i.e. Euronext Growth Milan) e non su un mercato regolamentato, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., a norma del quale il valore di liquidazione è determinato tenendo conto *“della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*. Come meglio descritto nella relazione sulla determinazione del valore di liquidazione predisposta ai sensi dell'articolo 2437-ter c.c. cui si fa espresso rinvio, il Consiglio di Amministrazione osserva che il criterio della consistenza patrimoniale, quello delle prospettive reddituali e dei flussi di cassa futuri ovvero quello dei multipli non appaiono adeguati a riflettere del tutto l'effettivo valore di liquidazione delle azioni della Società. Viceversa, tenuto conto, tra le altre cose, del fatto che i titoli della Società sono scambiati su un mercato azionario (ancorché non regolamentato), ai fini della determinazione del valore di liquidazione, è stato ritenuto opportuno riferirsi anche al *“valore di mercato delle azioni”* e, in particolare, alla media ponderata del corso di borsa relativo ad un certo arco temporale. Ai fini del calcolo della predetta media, il Consiglio di Amministrazione ha considerato che il periodo di 6 mesi antecedente alla data della deliberazione consiliare di sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie in oggetto possa essere maggiormente rappresentativo dell'attuale valore di liquidazione delle azioni della Società anche alla luce della circostanza che, nel corso degli ultimi 6 mesi si sono manifestati e sono stati adeguatamente assimilati dai mercati azionari i recenti eventi macroeconomici di maggior impatto. In ogni caso si fa rinvio alla relazione sulla determinazione del valore di recesso per una descrizione più puntuale delle ragioni e dei criteri utilizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di quantificare in Euro 2,19 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso.

Le modifiche statutarie proposte saranno sospensivamente condizionate alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 1.400.000,00 (*l'“Esborso Massimo”*). A fini di chiarezza, si precisa che l'Esborso Massimo fa riferimento all'importo che la Società sarebbe obbligata a corrispondere ai soci recedenti a titolo di rimborso delle loro azioni ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5 del Codice Civile, qualora la totalità delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso non sia preventivamente acquistata dagli altri soci all'esito dell'offerta in opzione e prelazione o collocata presso terzi a norma dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile e, dunque, dovrà essere calcolato al netto di quanto eventualmente residui ai sensi di quanto precede. La condizione sospensiva dell'Esborso Massimo, essendo posta nell'esclusivo interesse di Relatech, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima.

Esercizio del diritto di recesso e procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2437, comma 1, c.c., il diritto di recesso può essere esercitato dai soci della Società che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie sopra descritte, per tutte o parte delle azioni da essi detenute.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 127-bis, commi 2 e 3, del TUF si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della società (i) successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, co. 2, del TUF (i.e., la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria della Società chiamata a deliberare sulle predette modifiche statutarie.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli articoli 2437-bis e 2437-quater c.c..

In particolare, ai sensi dell'articolo 2437-bis c.c., il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta, da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la Società entro 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione della delibera assembleare di modificazione dello statuto sociale presso il competente registro delle imprese, il tutto come meglio precisato nella relazione sulla determinazione del valore di recesso cui si fa rinvio per ogni dettaglio.

Esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437-quater c.c., le azioni saranno preliminarmente offerte in opzione e prelazione agli altri soci ed eventualmente collocate presso terzi. Le azioni che eventualmente dovessero residuare a esito di tale procedimento saranno rimborsate ai soci recedenti, ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5, c.c., mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili.

Per ogni ulteriore informazione circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2437-ter c.c. e a disposizione del pubblico presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società <https://relatech.com/>.

* * * * *

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

| Testo vigente dello Statuto | Nuovo testo dello Statuto proposto |
|--|---|
| Articolo 6 – Categorie di azioni e strumenti finanziari | |
| <p>Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.</p> <p>In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.</p> | <p>Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.</p> <p>In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritto amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto, salvo quanto previsto nei successivi commi.</p> <p>In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 12 (dodici) mesi;</p> <p>b) la ricorrenza del presupposto <i>sub</i> (a) sia attestata</p> |

Ad

Valeri
7

dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, per tutta la durata del suddetto periodo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio, nelle assemblee in cui sarà legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile.

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del 12° (dodicesimo) mese dall'iscrizione dell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'articolo 2422 c.c. e nell'articolo 83-*undecies* del TUF, in quanto applicabile. Inoltre, l'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto decorrente dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. La Società provvede altresì alla pubblicazione di apposito comunicato stampa contenente le informazioni sul capitale sociale e l'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo

diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva nei seguenti casi:

- a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un *trust* o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 c.c. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di



9

| | |
|--|--|
| | <p>fusione di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p> <p>c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.</p> <p>Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;</p> <p>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% dei diritti di voto.</p> <p>È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno 12 (dodici) mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e “cum warrant” e “warrant”, ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.</p> <p>Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.</p> <p>L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> | <p>rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> |
| <p>Articolo 9 – Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti</p> | |
| <p>A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.</p> <p>Ai fini del presente articolo:</p> <p>(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;</p> <p>(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.</p> <p>Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in</p> | <p>A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.</p> <p>Ai fini del presente articolo:</p> <p>(iii) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;</p> <p>(iv) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) dei diritti di voto, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.</p> <p>Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in</p> |

nd

| | |
|--|--|
| <p>diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.</p> <p>La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p> <p>I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..</p> <p>Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> | <p>diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.</p> <p>La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto così come previsto nell'articolo 6 del presente Statuto.</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>Le azioni ovvero i diritti di voto per cui non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della deliberazione.</p> |
|--|--|

* * * * *

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria di Relatech S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori sulle modifiche allo statuto che intendono dare attuazione all’istituto della “maggiorazione del voto”;

delibera:

- 1) *di modificare gli articoli 6 e 9 dello statuto sociale di Relatech S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
- 2) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, (i) per l’adozione di un regolamento per la gestione dell’elenco speciale, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente e intermediari; e (ii) per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell’Elenco Speciale;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; all’ottenimento dell’approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.”*

Milano, 29 novembre 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Pasquale Lambardi)



SPAZIO ANNULLATO

Allegato " C " all'atto
in data... 22-12-2022...
n. 25423/15352 rep.



RELATECH

Relatech S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL VALORE DI
LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI RELATECH S.P.A. IN CASO DI RECESSO AI SENSI
DELL'ART. 2437-TER DEL CODICE CIVILE**

Milano, 29 novembre 2022


1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI RELATECH S.P.A. IN CASO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2437-TER DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

la presente relazione viene predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A. ("Relatech" o la "Società") a seguito della deliberazione, assunta nel corso della seduta consiliare del 29 novembre 2022, di sottoporre all'Assemblea Straordinaria della Società la proposta di modifica dello statuto sociale volta a introdurre il voto maggiorato e illustra le valutazioni e le decisioni assunte dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ordine al valore di liquidazione delle azioni della Società ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

1. Descrizione delle modifiche statutarie e finalità della relazione

In data 29 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Straordinaria la proposta di modificare gli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale nell'ottica di introdurre la maggiorazione del diritto di voto in favore degli azionisti.

In sintesi, la proposta di modifica statutaria prevede la possibilità per i soci della Società di richiedere la maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di due voti per ciascuna azione subordinatamente alla maturazione di un *vesting period* minimo di 12 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Società (l'"Elenco Speciale").

Ove approvate, dette modifiche statutarie determineranno una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione e, pertanto, sarà attributiva del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. g), del codice civile in favore di quei soci che non abbiano concorso alla relativa deliberazione assembleare.

Le modifiche statutarie in oggetto saranno sospensivamente condizionate alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 1.400.000,00 (l'"Esborso Massimo" e la "Condizione Sospensiva"). A fini di chiarezza, si precisa che l'Esborso Massimo fa riferimento all'importo che la Società sarebbe obbligata a corrispondere ai soci recedenti a titolo di rimborso delle loro azioni ai sensi dell'art. 2437-*quater*, co. 5, del codice civile, qualora la totalità delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso non sia previamente acquistata dagli altri soci o collocata presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater* del codice civile e, dunque, dovrà essere calcolato al netto di quanto eventualmente residui ai sensi di quanto precede.

Alla luce della predetta Condizione Sospensiva, l'esercizio del diritto di recesso e, conseguentemente, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni recedute saranno efficaci unicamente laddove l'importo complessivo che la Società sia tenuta a corrispondere ai soci receduti (*i.e.* l'Esborso Massimo) non ecceda euro 1.400.000,00.

La Condizione Sospensiva risponde alla necessità pratica di contenere gli impatti di natura finanziaria, a oggi non prevedibili, che potrebbero derivare in capo alla Società, ove fosse obbligata a rimborsare le azioni dei soci recedenti ai termini sopra descritti così da preservare il valore e le risorse aziendali ai fini dell'attuazione degli obiettivi strategici.

In considerazione di ciò, la Condizione Sospensiva è da ritenersi posta nell'esclusivo interesse di Relatech e, in quanto tale, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima, tenuto conto, tra le altre cose, dell'interesse sociale al

perseguimento delle modifiche statutarie e della possibilità, attuale o futura, di disporre delle azioni che saranno acquistate dalla Società a esito della procedura di recesso.

La Società comunicherà tempestivamente al mercato, mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet <https://relatech.com/>, l'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Sospensiva (e, se del caso, la sua rinuncia), essendo inteso che, in ragione della particolare natura di tale condizione, l'accertamento in ordine a quanto precede potrebbe richiedere il completamento della procedura di offerta in opzione e prelazione ai soci e l'eventuale collocamento presso terzi in relazione alle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso.

Maggiori informazioni sulle modifiche statutarie proposte sono disponibili nella relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://relatech.com/>.

Alla luce di tutto quanto precede, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ha determinato il valore di liquidazione delle azioni della Società, oggetto della presente relazione.

2. Criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2437-ter del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto *"della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni"*. Preliminarmente occorre segnalare che lo Statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4, del codice civile.

Poiché, alla data odierna, le azioni di Relatech sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan") e, dunque, non sono quotate su un mercato regolamentato, non trova applicazione *tout court* il disposto di cui all'art. 2437-ter, co. 3, del codice civile.

In tale contesto, tuttavia, al fine della determinazione del valore delle azioni occorre tener conto che l'applicazione del metodo patrimoniale semplice, alla data del 31 dicembre 2021 ovvero alla data del 30 giugno 2022, pur nella oggettività dei dati contabili da cui deriva, è tuttavia un criterio di valorizzazione non completamente idoneo a cogliere il valore del complesso aziendale nel suo potenziale di generare utili e valore per gli azionisti e, peraltro, potrebbe risultare poco affidabile in quanto potrebbe portare ad una sottostima del valore delle azioni.

Inoltre, l'applicazione dei metodi reddituali ovvero basati su flussi di cassa futuri risulterebbe inapplicabile in quanto esporrebbero la valutazione ad un elevato grado di incertezza, stante l'attuale fase congiunturale caratterizzata da elevata inflazione e rischio di recessione. Invero, l'applicazione di tali metodi, pur stimando adeguati tassi di attualizzazione, potrebbe determinare una sovrastima del valore di liquidazione delle azioni stante la presenza di una componente di aleatorietà legata alla capacità di generare determinati flussi di reddito/cassa futuri. Da ultimo, occorre rilevare che larga parte del valore stimato sarebbe comunque rappresentato dall'avviamento (nel caso dell'utilizzo di metodi reddituali con stima autonoma dell'avviamento) ovvero dal così detto *terminal value* (nel caso dell'utilizzo del *Discounted Cash Flow Method*), stimati attraverso la determinazione di un reddito ovvero di un flusso di cassa normalizzato, il cui valore potrebbe rappresentare anche oltre il 70% del valore del capitale economico complessivo.



3

In aggiunta a quanto precede, anche l'applicazione del metodo dei multipli porterebbe ad oggi ad una stortura in quanto i multipli determinati al 31 dicembre 2021 risulterebbero espressione di una fase di mercato che era diametralmente opposta rispetto a quella attuale. In relazione a quest'ultima, infatti, hanno impattato negativamente l'incremento dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali, il conflitto russo ucraino, le attese recessioniste per i prossimi anni. Inoltre, fare riferimento ai multipli futuri esporrebbe la valutazione ad una serie di incertezze, nonché richiederebbe la comunicazione al mercato di grandezze future quali, a titolo esemplificativo, l'EBIT e l'EBITDA. Inoltre, ai fini dell'applicazione di tale metodologia, qualora le società comparabili abbiano dimensioni e volumi decisamente maggiori rispetto alla Società, sarebbe necessario determinare appositi sconti (es. sconto di liquidità, ecc.) al fine di poter rettificare adeguatamente la valutazione.

Pertanto, nonostante il fatto che le azioni della Società non siano quotate in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità valutativa consentita dal legislatore, ritiene opportuno - sia alla luce di quanto precede, sia in linea con la prassi seguita dalle società quotate su Euronext Growth Milan - per determinare il valore di liquidazione far riferimento all'andamento del corso del titolo su Euronext Growth Milan. In generale, il metodo valutativo che fa riferimento al valore di mercato delle azioni appare in grado di esprimere una valutazione continua dell'Emittente, consentendo, peraltro, di tenere conto dei rilevanti mutamenti intervenuti nei mercati finanziari e nella situazione macroeconomica complessiva nell'ultimo semestre.

In dettaglio, si ribadisce come le azioni della Società siano negoziate su un mercato che, ancorché non regolamentato, mostra, quantomeno con riferimento ai titoli di Relatech, una certa dinamicità, per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno determinare il valore di liquidazione delle azioni basandosi sul "valore di mercato" delle medesime e, più in particolare, sulla media ponderata del corso di borsa relativo ad un certo arco temporale.

Ai fini del calcolo della predetta media, il Consiglio di Amministrazione ha considerato che il periodo di 6 mesi antecedente alla data della deliberazione consiliare di sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie in oggetto (*i.e.*, 30 maggio 2022 – 28 novembre 2022) possa essere maggiormente rappresentativo dell'attuale valore di liquidazione delle azioni della Società anche alla luce della circostanza che, nel corso degli ultimi 6 mesi si sono manifestati e sono stati adeguatamente assimilati dai mercati azionari i recenti eventi macroeconomici di maggior impatto.

A completamento delle proprie considerazioni, il Consiglio di Amministrazione osserva che, la recente modifica dell'art. 2441, co. 4, del codice civile, in tema di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, ha preso espressamente in considerazione il valore di mercato delle azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, come effettivamente è Euronext Growth Milan, attribuendo dunque una maggiore rilevanza a detto metodo valutativo anche in relazione a società come Relatech. Anche sulla base di detto assunto, il Consiglio ritiene dunque che il miglior modo per apprezzare il valore "reale" delle azioni sia appunto costituito anche dalla verifica del valore di borsa dell'azione in un adeguato arco temporale di negoziazione delle azioni.

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, detto arco temporale appare sufficientemente ampio e adeguatamente rappresentativo per determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società per due ordini di ragioni.

Anzitutto, nel semestre di riferimento, i titoli della Società scambiati sul mercato hanno avuto un andamento apprezzabile, sia in termini di contratti conclusi sia in termini di controvalore, e, pertanto, la media ponderata dei prezzi di chiusura in detto periodo appare maggiormente indicativa della valorizzazione della Società.

In secondo luogo, detto periodo consente di esprimere una valutazione congrua e aggiornata di Relatech che tenga conto del mutato (e più incerto) scenario macroeconomico che si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari. È fatto noto che le vicende connesse alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, l'esplosione del conflitto russo-ucraino, l'incremento dell'inflazione nonché le più recenti vicende politiche italiane hanno avuto e continueranno ad avere impatti rilevanti sui mercati finanziari, causando incertezza e agitazione tra i risparmiatori.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, dunque, che, se si facesse riferimento a un diverso periodo si rischierebbe di giungere a una valutazione non in linea con l'effettivo valore dei titoli della Società e disconnessa da valutazioni sul reale sviluppo strategico della medesima. Viceversa, anche alla luce dell'andamento dei corsi azionari, il Consiglio ritiene che detto semestre rappresenti un arco temporale capace di esprimere opportunamente la reazione dei mercati finanziari ai predetti eventi e la loro capacità di assorbire i medesimi.

Fermo restando quanto precede, si evidenzia come la media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni della Società degli ultimi sei mesi antecedenti la data della presente relazione è stata pari ad euro 2,19 per azione.

Rispetto ai sopracitati criteri presi in considerazione, si è ritenuto che il prezzo medio di quotazione del titolo nell'ultimo semestre fosse il valore più rappresentativo per esprimere il valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso.

3. Determinazione del valore di recesso

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di quantificare in euro 2,19 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni di Relatech ai fini del recesso.

4. Difficoltà di valutazione

Considerato quanto sopra esposto e, in particolare, l'oggettività dei dati utilizzati, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel processo di determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Nello svolgimento della suddetta attività valutativa, il Consiglio di Amministrazione di Relatech ha determinato il valore di liquidazione in euro 2,19 per azione (i) avvalendosi di un *advisor* finanziario che ha condotto un'analisi sul mercato Euronext Growth Milan al fine di comprendere i metodi valutativi maggiormente utilizzati dagli altri emittenti in relazione alle operazioni in cui si è reso necessario determinare il valore di recesso delle azioni e (ii) sentito il parere del Collegio Sindacale e vista la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

5. Modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437, co. 1, del codice civile, il diritto di recesso può essere esercitato dai soci di Relatech che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie sopra descritte, per tutte o parte delle azioni da essi detenute.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127-bis, co. 2 e 3, del d. lgs. 58/1998 (il "TUF"), si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della società (i) successivamente alla data di cui all'art. 83-sexies, co. 2, del TUF (i.e., la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea di Relatech chiamata a deliberare sulle predette modifiche statutarie.



5 

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-*bis* e 2437-*quater* del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa resi disponibili anche sul sito internet della Società all'indirizzo <https://relatech.com/>.

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta (la "**Dichiarazione di Recesso**"), da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione della delibera assembleare di modificazione dello statuto sociale presso il competente registro delle imprese (il "**Termine di Decadenza**"). Di tale iscrizione, la Società darà notizia mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet.

Ai sensi di legge, la Dichiarazione di Recesso deve essere inviata alla Società unicamente a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Relatech S.p.A. – Viale Ercole Marelli n. 165 - 20099 Sesto San Giovanni, Milano (MI).

Tuttavia, ai fini del sollecito svolgimento della procedura di recesso, ove possibile (e con l'obiettivo di facilitare i diritti dei soci recedenti), si raccomanda agli aventi diritto di anticipare la Dichiarazione di Recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo relatech@pec.it e posta elettronica ordinaria all'indirizzo recesso@relatech.com. Resta fermo che detto invio non potrà intendersi sostitutivo delle modalità prescritte dalla legge e, pertanto, a prescindere dallo stesso, la Dichiarazione di Recesso – per la sua validità – dovrà essere inviata alla Società a mezzo lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail) per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Fermo restando quanto precede, si ricorda che, in considerazione del regime di dematerializzazione delle azioni di Relatech, la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante, tra le altre cose, la disciplina dell'attività di gestione accentrata (il "**Provvedimento Unico**").

Pertanto, gli azionisti di Relatech che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio di detta comunicazione a Relatech all'indirizzo sopra riportato entro il Termine di Decadenza.

La comunicazione dell'intermediario dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di Relatech in relazione alle quali venga esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'assemblea straordinaria che dovesse approvare le modifiche statutarie sopra descritte, fino alla data di esercizio del diritto di recesso ovvero, se successiva, fino alla data di rilascio della comunicazione;

- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di Relatech in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'azionista recedente dovrà trasmettere a Relatech, entro il Termine di Decadenza, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine di Decadenza o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci.

Gli azionisti recedenti garantiscono la correttezza delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni di Recesso da essi rispettivamente trasmesse e avranno l'onere di inviarle entro il Termine di Decadenza per il valido esercizio del diritto di recesso, essendo inteso che la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Come previsto dall'art. 2437-*bis* del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 43 del Provvedimento Unico (*i.e.*, le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) non possono essere cedute. Pertanto, dette azioni saranno rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo la procedura prevista dall'art. 2437-*quater* del codice civile di seguito illustrata.

- Anzitutto, gli amministratori della Società offriranno le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di recesso in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute (**"Offerta in Opzione"**). Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, co. 2, del codice civile, per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente registro delle imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan.

I soci di Relatech che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Qualora il numero delle azioni di Relatech per il quale sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni di Relatech rimaste inoptate a esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni di Relatech oggetto dell'Offerta in Opzione (e i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.


7 

Relatech comunicherà in tempo utile i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa e resi disponibili sul sito internet all'indirizzo <https://relatech.com/>, nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente registro delle imprese ai sensi di legge. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.


- Qualora i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori della Società potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, co. 4, del codice civile.
- In caso di mancato collocamento ai sensi di quanto precede entro 180 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, le azioni residue dei soci recedenti saranno rimborsate ai medesimi, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, co. 5, del codice civile, mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, co. 3, del codice civile.

Subordinatamente all'avveramento della Condizione Sospensiva (o alla sua rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società), il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun socio recedente, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi o acquistate da Relatech, saranno effettuati con valuta al termine del procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito internet <https://relatech.com/>.

La presente relazione, unitamente al parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A., è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Relatech (Milano, Via Anguissola Sofonisba n. 23) ed è consultabile sul sito internet della società <https://relatech.com/>.

Milano, 29 novembre 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Pasquale Lambardi)


Allegati

- Parere del collegio sindacale sul valore di liquidazione rilasciato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, co. 2, del codice civile;
- Relazione di BDO Italia S.p.A., quale società incaricata della revisione legale dei conti, sul valore di liquidazione rilasciata ai sensi dell'art. 2437-*ter* co. 2, del codice civile.

Parere del Collegio Sindacale di Relatech S.p.A. ex art. 2437-ter c.c. sul diritto di recesso in conseguenza dell'introduzione del voto maggiorato e delle connesse modifiche statutarie

Spettabili Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A. ("Relatech" o la "Società") ha convocato l'Assemblea straordinaria di Relatech per il giorno 21 dicembre 2022 e, all'occorrenza in seconda convocazione, per il giorno 22 dicembre 2022, per deliberare in merito alla modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto Sociale allo scopo di introdurre la maggiorazione del diritto di voto.

In caso di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea degli azionisti, verranno modificate ed introdotte clausole statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione (ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 1, lett. g) del codice civile), conseguentemente i soci che non avranno concorso alla deliberazione avranno diritto di recedere, ai sensi ed in ottemperanza degli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

Nello specifico, l'art. 2437-ter del codice civile "Criteri di determinazione del valore delle azioni" prevede che:

- il socio abbia diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso (1° comma);
- il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (2° comma);
- i soci abbiano diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea (4° comma).

Codesto Collegio Sindacale ha quindi vigilato sul rispetto del dettato normativo e, al pari della società di revisione BDO Italia S.p.A., con cui si sono intrattenuti gli opportuni rapporti al fine di essere aggiornati sulle rispettive attività svolte e conclusioni ritratte, ha emesso il proprio parere di legge, i cui contenuti sono utilizzabili esclusivamente per le finalità proprie dell'art. 2437-ter del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Relatech, nella "Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Relatech S.p.A. sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno", destinata agli azionisti, espone le motivazioni che, a suo avviso, suggeriscono l'opportunità di introdurre nello Statuto Sociale la maggiorazione del voto in dipendenza del possesso continuativo (12 mesi) di azioni ordinarie da parte degli azionisti che decidano di iscriversi in apposito elenco tenuto dalla Società, anche in virtù dell'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella recente massima n. 184 del 7 gennaio 2020, riproducendo nello Statuto Sociale, *mutatis mutandis*, quanto disposto dall'articolo 127-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 s.m.i. (il "TUF") e nella relativa regolamentazione di attuazione.

Nella suddetta relazione, viene inoltre precisato che l'efficacia delle modifiche statutarie è sospensivamente condizionata alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 1.400.000,00, il tutto allo scopo di limitare l'impatto finanziario, a oggi non prevedibile, che potrebbe derivare in capo alla Società ove fosse obbligata a rimborsare le azioni dei soci recedenti, così da preservare il valore e le risorse aziendali ai fini dell'attuazione degli obiettivi strategici.

Sempre il Consiglio di Amministrazione di Relatech nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni di oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile" descrive ulteriormente l'operazione proposta, con necessario *focus* sulla scelta dei criteri di determinazione del valore delle azioni oggetto di recesso, sulla definizione del valore puntuale di liquidazione, sui termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso e sulla procedura di liquidazione dei titoli azionari.




Il nostro parere viene pertanto espresso sull'idoneità, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e delle scelte adottati dal Consiglio di Amministrazione ai fini della definizione del valore di liquidazione delle azioni.

In particolare, al fine di determinare il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, il Consiglio è stato supportato da Illimity S.p.A. (l'"Advisor"), consulente finanziario di comprovata professionalità che ha portato a evidenziare un valore unitario per azione della Società di circa euro 2,19.

Il Consiglio di Amministrazione, sebbene le azioni della Società non siano ammesse a quotazione su di un mercato regolamentato ma sul sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" e pertanto non trovi diretta applicazione il disposto dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile (a norma del quale il valore di liquidazione è determinato facendo riferimento alla media dei prezzi di chiusura degli ultimi sei mesi), ai fini della determinazione del valore di liquidazione ha ritenuto, con l'ausilio dell'Advisor, opportuno utilizzare quale criterio di valorizzazione l'andamento dei corsi delle azioni di Relatech su Euronext Growth Milan nei 6 mesi antecedenti il consiglio d'amministrazione di convocazione dell'assemblea. In applicazione del suddetto criterio (e, segnatamente, media ponderata dei prezzi di chiusura registrati su Euronext Growth Milan nei sei mesi che precedono il CDA di convocazione dell'assemblea), il valore unitario per azione della Società risulta pari a euro 2,19. Si precisa come il Consiglio abbia ritenuto che tale metodologia di determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso rappresenti la metodologia di valutazione più adeguata al fine di rispecchiare il reale valore di mercato delle azioni, cosa che invece non riuscirebbero a fare ulteriori metodi patrimoniali/reddituali che, nell'attuale contesto economico, caratterizzato da inflazione e rischio recessione potrebbero determinare valutazioni non in linea con l'effettivo valore delle azioni.

L'Advisor ha rilasciato apposita relazione, acquisita agli atti del Collegio Sindacale, in ordine alla congruità finanziaria del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso in applicazione delle suddette metodologie.

Il Collegio Sindacale, nell'esaminare i principi illustrati dagli amministratori e tenuto conto della relazione dell'Advisor, ribadisce comunque di non aver effettuato alcuna valutazione economica della Società, né corrente né prospettica; tale valutazione, anche se svolta implicitamente, spetta esclusivamente agli amministratori. Nello svolgimento del proprio lavoro, il Collegio Sindacale dà atto di non aver incontrato limiti, criticità e difficoltà specifiche e di aver operato in piena autonomia, sia pure con confronto aperto sia con la stessa Società sia con la società di revisione.

Dopo aver accertato che lo Statuto Sociale non prevede specifici criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso (3° comma dell'art. 2437-ter del codice civile), il collegio sindacale ha concordato nel ritenere che il valore medio di quotazione sia il migliore per esprimere il valore della società in quanto assume in sé le indicazioni in termini di consistenza patrimoniale, di prospettive reddituali e soprattutto del valore di mercato.

Il collegio concorda anche sulla scelta degli Amministratori di utilizzare un periodo di osservazione di sei mesi (dal 30 maggio 2022 - 28 novembre 2022) anteriore rispetto alla data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Relazione Illustrativa, in quanto ottimale per rappresentare il valore attuale di mercato delle azioni della Società avendo già inglobato in sé l'incerto scenario macroeconomico.

Il Collegio Sindacale, nel ritenere esaurienti le informazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione agli azionisti nelle summenzionate relazioni illustrative e preso atto del lavoro e delle conclusioni cui è pervenuto il soggetto incaricato della revisione legale, esprime il proprio parere favorevole al valore di riferimento individuato dagli amministratori per la liquidazione delle azioni oggetto di recesso, ritenendolo coerente con il dettato normativo, le disposizioni statutarie e con le premesse poste a base della scelta del suo criterio di determinazione.

Il presente parere origina dalle indagini svolte nei giorni immediatamente antecedenti la data del suo rilascio

e a tale data si riferisce nell'accertare l'adeguatezza, intesa come non arbitrarietà e non contraddittorietà, degli assunti del Consiglio di Amministrazione.


Milano 29 novembre 2022

IL COLLEGIO SINDACALE


Dott. Marcello Del Prete



Dott.ssa Maria Carla Bottini



Dott. Giulio Bassi



SPAZIO ANNULLATO

Relatech S.p.A

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile

PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-TER, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE

Al Consiglio di Amministrazione
di Relatech S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO**1.1 Premessa**

Il Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A. (di seguito, anche "Relatech" o la "Società"), nella delibera del 29 novembre 2022, intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, fissata in prima convocazione in data 21 dicembre 2022 ed in seconda convocazione in data 22 dicembre 2022, talune modifiche allo statuto sociale di Relatech S.p.A., volte a consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto maggiorato, ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile.

Tali modifiche statutarie configurano una variazione dello statuto sociale concernente i diritti di voto o di partecipazione degli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica degli articoli 6 e 9 dello statuto sociale. A tali soggetti, pertanto, è attribuito il diritto di recesso, ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, ricorrendo, in particolare, i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile. In sintesi, la proposta di modifica statutaria prevede la possibilità per i soci della Società di richiedere la maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di due voti per ciascuna azione subordinatamente alla maturazione di un vesting period minimo di 12 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Società denominato "Elenco Speciale".

Gli Amministratori di Relatech S.p.A. riportano nella Relazione Illustrativa che le modifiche statutarie, di cui si propone l'approvazione, sono subordinate all'avveramento della condizione sospensiva che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Relatech S.p.A. agli Azionisti, che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 ss. Codice Civile, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 1.400.000 (unmilionequattrocentomila/00). L'esborso massimo del recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5 del Codice Civile nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione. Si precisa inoltre che, le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g) del Codice Civile, a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Relatech S.p.A. agli Azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda complessivamente l'importo di Euro 1.400.000 (unmilionequattrocentomila/00), salvo rinuncia. Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi della predetta condizione sospensiva, prevista dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria in merito alla modifica delle predette clausole statutarie.

Come riportato nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Valore di Liquidazione delle azioni Relatech S.p.A in caso di recesso ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile" (di seguito anche solo la "Relazione Illustrativa"), la condizione sospensiva potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie stesse.

L'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile stabilisce che il Valore di Liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

BDO Italia S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/2010, della revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato della Società, è chiamata ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma del Codice Civile a predisporre il parere sul Valore di Liquidazione delle azioni dei soggetti che eserciteranno il diritto di recesso.

All'esito dell'ottenimento e dell'analisi della documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, inclusa la Relazione Illustrativa, abbiamo emesso il presente parere al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di Liquidazione delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2. NATURA E LIMITI DELL'INCARICO

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.A. il parere previsto dall'art. 2437 ter del Codice Civile, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il Valore di Liquidazione delle azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori di Relatech S.p.A.. Inoltre, non rientra nello scopo dell'incarico alcuna analisi economica, o di fattibilità tecnico-giuridica, o l'espressione di alcun giudizio sull'esborso massimo del recesso, che compete agli Amministratori della Società.

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- la Relazione Illustrativa degli Amministratori contenente le valutazioni effettuate con riguardo alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della Società in caso di esercizio del diritto di recesso;
- i prospetti di calcolo relativi alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni della Società;
- le ricerche e analisi finanziarie pubblicate da istituti specializzati e banche d'affari;
- bozza della relazione del Collegio Sindacale in merito all'operazione;
- lo statuto della Società;
- i bilanci d'esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni di revisione contabile;
- altri dati ed informazioni verbali di carattere gestionale e finanziario rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico comunicateci nel corso degli incontri intervenuti;
- il Documento predisposto da Illimity Bank: "analisi sul mercato Euronext Growth Milan ('EGM')" al fine di comprendere le modalità ed i criteri adottati dagli emittenti ai fini della determinazione del valore di recesso.

In data odierna, abbiamo ottenuto una lettera di attestazione firmata dagli Amministratori di Relatech S.p.A., relativamente al fatto che i dati e le informazioni messe a disposizione nello svolgimento del nostro incarico fossero accurate e complete e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

4. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI E RELATIVI RISULTATI

Come precedentemente indicato gli Amministratori della Società hanno proceduto alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni ai sensi dell'art. 2437 ter, secondo comma del Codice Civile.

4.1. Metodologia adottata



Relatech S.p.A. è una Società le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Gli Amministratori, nella loro Relazione, fanno notare come, da un punto di vista tecnico, Euronext Growth Milan non sia un mercato regolamentato e, quindi, non trovi diretta applicazione quanto previsto all'art. 2437-ter, comma 3 del Codice Civile.

Gli Amministratori rilevano inoltre, nella Relazione Illustrativa, che il vigente statuto sociale della Società non prevede criteri specifici di determinazione del Valore di Liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4 del Codice Civile.

Tuttavia, avendo riguardo ai criteri dettati dall'art. 2437-ter, co. 2, del Codice Civile, ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione e nell'ambito della discrezionalità valutativa consentita dal legislatore, gli Amministratori non hanno ritenuto adeguato il criterio della consistenza patrimoniale e quello delle prospettive reddituali.

Gli Amministratori ritengono che, al fine della determinazione del valore delle azioni occorre tener conto che l'applicazione del metodo patrimoniale semplice, alla data del 31 dicembre 2021, pur nella oggettività dei dati contabili da cui deriva, è tuttavia un criterio di valorizzazione non completamente idoneo a cogliere il valore del complesso aziendale nel suo potenziale di generare utili e valore per gli azionisti e, peraltro, potrebbe risultare poco affidabile in quanto potrebbe portare ad una sottostima del valore delle azioni.

Inoltre, i metodi reddituali ovvero basati su flussi di cassa futuri risulterebbero, da un lato, inapplicabili per l'impatto a livello organizzativo dovuto alle recenti acquisizioni aziendali e, dall'altro, esporrebbero la valutazione ad un elevato grado di incertezza stante l'attuale fase congiunturale macroeconomica caratterizzata da elevata inflazione e rischio di recessione. Tali metodi, potrebbero determinare una sovrastima del valore di liquidazione delle azioni a causa di una componente di aleatorietà sulla capacità di generare determinati flussi di reddito/cassa futuri della Società anche alla luce del fatto che larga parte del valore stimato sarebbe rappresentato da un flusso di cassa ovvero da un reddito normalizzato il cui valore potrebbe rappresentare anche oltre il 70% del valore stimato.

Viceversa, tenuto conto, tra le altre cose, del fatto che i titoli della Società sono scambiati su un mercato azionario (ancorché non regolamentato), ai fini della determinazione del valore di liquidazione, è stato ritenuto opportuno riferirsi anche al "valore di mercato delle azioni" e, in particolare, alla media ponderata dei prezzi di chiusura.

Per tali ragioni e tenuto conto, tra le altre cose, che le azioni della Società sono negoziate su un mercato che, ancorché non regolamentato, mostra, quantomeno con riferimento ai titoli di Relatech S.p.A., una certa dinamicità, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno determinare il Valore di Liquidazione delle azioni basandosi sul "valore di mercato" delle medesime e, più in particolare, sulla media ponderata dei prezzi di chiusura.

Ai fini del calcolo della predetta media ponderata, l'orizzonte temporale preso a riferimento corrisponde ai sei mesi antecedenti la data di assunzione della deliberazione consiliare di sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie anzidette, ovvero tra il 30 maggio 2022 e il 28 novembre 2022 compreso. Ad avviso degli Amministratori, detto arco temporale appare sufficientemente ampio e adeguatamente rappresentativo dell'attuale valore di liquidazione delle azioni della Società anche alla luce della circostanza che, nel corso degli ultimi sei mesi si sono manifestati e sono stati adeguatamente assimilati dai mercati azionari i recenti eventi macroeconomici di maggior impatto. In ogni caso si fa rinvio alla relazione sulla determinazione del valore di recesso per una descrizione più puntuale delle ragioni e dei criteri utilizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori ritengono, dunque, che, se si facesse riferimento a un diverso periodo si rischierebbe di giungere a una valutazione non in linea con l'effettivo valore dei titoli della Società e disconnessa da valutazioni sul reale sviluppo strategico della medesima. Viceversa, anche alla luce dell'andamento dei corsi azionari, gli stessi ritengono che detto semestre rappresenti un arco temporale capace di esprimere opportunamente la reazione dei mercati finanziari ai predetti eventi e la loro capacità di assorbire i medesimi.

A completamento delle proprie considerazioni, gli Amministratori osservano che, la recente modifica dell'art. 2441, co. 4, del codice civile, in tema di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, ha preso espressamente in considerazione il valore di mercato delle azioni negoziate su sistemi multilaterali

di negoziazione, come effettivamente è Euronext Growth Milan, attribuendo dunque una maggiore rilevanza a detto metodo valutativo anche in relazione a società come Relatech S.p.A.. Anche sulla base di detto assunto, il Consiglio ritiene dunque che il miglior modo per apprezzare il valore "reale" delle azioni sia appunto costituito anche dalla verifica del valore di borsa dell'azione in un adeguato arco temporale di negoziazione delle azioni.

4.2. Risultati cui pervengono gli Amministratori

Sulla base della metodologia sopra menzionata e delle considerazioni svolte, gli Amministratori ritengono di potere individuare un Valore di Liquidazione delle azioni pari ad Euro 2,19 per azione.

Relativamente al riferimento alla consistenza patrimoniale di Relatech S.p.A., così come richiamato dall'art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile, gli Amministratori segnalano che l'applicazione del metodo patrimoniale semplice, alla data del 31 dicembre 2021, pur nella oggettività dei dati contabili da cui deriva, è tuttavia un criterio di valorizzazione non completamente idoneo a cogliere il valore del complesso aziendale nel suo potenziale di generare utili e valore per gli azionisti e, peraltro, potrebbe risultare poco affidabile in quanto potrebbe portare ad una sottostima del valore delle azioni.

4.3. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Gli Amministratori non hanno ravvisato difficoltà particolari nel processo di determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni.

5. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali procedure:

- effettuato una lettura critica della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile sul Valore di Liquidazione delle azioni di Relatech S.p.A. in caso di recesso, redatta nella versione definitiva in data 29 novembre 2022 e delle precedenti bozze messe a nostra disposizione;
- esame critico dell'approccio metodologico adottato dagli Amministratori ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni e raccolta di elementi sul fatto che tale metodo fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni;
- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dagli Amministratori della Società in ordine alla scelta della metodologia applicata;
- verifica della correttezza matematica dei calcoli eseguiti dagli Amministratori in applicazione del metodo adottato nell'ambito del processo valutativo;
- verificata la coerenza dei dati utilizzati mediante riscontro con le fonti di riferimento ritenute più opportune nelle circostanze e con la documentazione utilizzata e precedentemente descritta nel paragrafo 3;
- discussioni e approfondimenti con la Direzione di Relatech S.p.A. in merito al lavoro da loro svolto per l'individuazione della metodologia di determinazione del valore economico della Società e conseguentemente del diritto di recesso, onde riscontrarne l'adeguatezza, in quanto, nelle circostanze, ragionevole, motivata e non arbitraria;
- discussione con il Collegio Sindacale di Relatech S.p.A. in merito alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile;
- confrontato il Valore di Liquidazione determinato dagli Amministratori con il criterio sopra illustrato con il valore teorico delle azioni determinato sulla base del valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 inclusivo dei successivi aumenti di capitale;
- effettuato una lettura critica del Documento predisposto da Illimity Bank: "analisi sul mercato Euronext Growth Milan ('EGM')" al fine di comprendere le modalità ed i criteri adottati dagli emittenti ai fini della determinazione del valore di recesso, redatto nella versione definitiva in data 29 novembre 2022 e delle precedenti bozze messe a nostra disposizione;
- verificata la corrispondenza tra le bozze della documentazione ricevuta nel corso dell'incarico e le



versioni finali dei documenti fatti propri dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a Relazione degli Amministratori, e Statuto della Società, trasmessici formalmente al termine della seduta consiliare odierna.

I bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 di Relatech S.p.A. sono stati da noi a suo tempo assoggettati a revisione contabile.

Abbiamo altresì raccolto, attraverso discussione con la Direzione della Società, informazioni circa eventi avvenuti dopo la data di approvazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei valori oggetto del presente parere.

Abbiamo infine ottenuto specifiche ed espresse attestazioni, che, per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e della Direzione della Società, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati eventi tali da modificare la valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni ai fini del diritto di recesso.

Le sopradescritte attività sono state svolte nella misura ritenuta necessaria per le finalità dell'incarico, indicate nel precedente paragrafo 1.

6. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del Valore di Liquidazione delle azioni, in linea con il disposto dell'articolo 2437-ter del Codice Civile. Di conseguenza, il valore riferito alla Società dal Consiglio di Amministrazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, il Valore di Liquidazione delle azioni è stato definito in Euro 2,19.

Al riguardo esprimiamo di seguito le nostre considerazioni in ordine all'adeguatezza, nelle circostanze, della metodologia valutativa scelta dal Consiglio di Amministrazione, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà:

- le azioni di Relatech S.p.A. sono quotate all'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che, come indicato dagli Amministratori, non è formalmente un mercato regolamentato e pertanto non trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 2437-ter, terzo comma del Codice Civile, che specifica che *"il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso"*. Gli Amministratori hanno ritenuto ragionevole, al fine dell'individuazione del valore di liquidazione delle azioni, fare riferimento al valore di mercato delle azioni di Relatech S.p.A, così come da quotazione su Euronext Growth Milan sulla base di un arco temporale che possa esprimere il valore economico della Società in maniera congrua e aggiornata alla data del 29 novembre 2022 tenendo conto del mutato (e più incerto) scenario macroeconomico che si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari. Si fa riferimento alle vicende connesse al perdurare della pandemia da Covid-19, al prosieguo del conflitto russo-ucraino, nonché all'incremento dell'inflazione che hanno avuto e continueranno ad avere impatti rilevanti sui mercati finanziari, causando incertezza e agitazione tra i risparmiatori;
- gli Amministratori evidenziano come il titolo della Società mostri, nel semestre preso in considerazione per le analisi (dal 30 maggio 2022 - 28 novembre 2022 compreso) un andamento apprezzabile, sia in termini di contratti conclusi sia in termini di controvalore;
- così come riportato dagli Amministratori nella Relazione Illustrativa, il legislatore ha comunque riconosciuto la rilevanza del valore di mercato anche nel contesto di mercati non regolamentati, quali Euronext Growth Milan, nel contesto di aumenti di capitale e di diritti di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, comma 4;
- con riguardo all'ampiezza temporale dell'intervallo dei prezzi di Borsa utilizzati dagli Amministratori come base per il calcolo della media, evidenziamo quanto segue:
 - la scelta degli Amministratori di un periodo di osservazione di sei mesi anteriore rispetto alla data del

Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Relazione Illustrativa può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore attuale di mercato delle azioni della Società, incorporando, altresì, il mutato (e più incerto) scenario macroeconomico che si è riverberato, in modo rilevante, sui mercati finanziari come sopra citato;

- l'utilizzo del calcolo di una media di medio termine, non considerando, pertanto, valori puntuali o medie di brevissimo termine, permette, altresì, di mitigare dalle risultanze del calcolo la possibile distorsione dovuta all'elevata volatilità dei corsi azionari;
- l'inclusione nel calcolo di medie a maggiore orizzonte temporale rispetto a quello individuato dagli Amministratori, quali, ad esempio, il periodo di un anno, potrebbe comportare la criticità di considerare valori e informazioni non sufficientemente aggiornate, derivanti da un contesto economico e finanziario, sia nazionale che internazionale, non più attuale, a causa, in particolare, del già citato effetto dell'attuale contesto macroeconomico legato anche al perdurare del conflitto russo/ucraino.
- l'approccio metodologico complessivamente adottato dal Consiglio di Amministrazione risulta in linea con la prassi valutativa e la tecnica professionale, tuttavia non è stato utilizzato un metodo di valutazione di controllo, scelta che sarebbe stata maggiormente aderente alla dottrina e alla prassi valutativa

7. LIMITI E DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO INCARICO

In merito alle difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione sull'assenza di metodologie di controllo tra i criteri adottati dagli Amministratori in mancanza di dati finanziari previsionali attendibili, sul fatto che la crisi finanziaria internazionale in atto ha manifestato, e continua a manifestare, impatti significativi sullo scenario macro-economico e sul sistema finanziario in particolare in relazione alle vicende connesse al perdurare della pandemia da Covid-19, al prosieguo del conflitto russo-ucraino, nonché all'incremento dell'inflazione che hanno avuto e continueranno ad avere impatti rilevanti sui mercati finanziari, causando incertezza e agitazione tra i risparmiatori.

Alla luce di quanto sopra, non si può escludere che il perdurare della crisi e la sua evoluzione possano avere un impatto, anche significativo, sul corso delle quotazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan e che il valore di liquidazione delle azioni possa differire, anche in maniera significativa, rispetto al prezzo di mercato delle azioni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della Società, fissata in prima convocazione in data 21 dicembre 2022 ed in seconda convocazione in data 22 dicembre 2022, nonché alla data di eventuale effettuazione dell'esercizio di recesso.

Come già riportato, le analisi da noi svolte sono state concluse alla data del Consiglio di Amministrazione della Società del 29 novembre 2022 e a tale data si riferiscono, altresì, le conclusioni da noi riportate, in coerenza con le previsioni dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

8. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro come illustrate nel presente parere, e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 7, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori, per la determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni in Relatech S.p.A., e conseguentemente del diritto di recesso, non sia, limitatamente ai fini per il quale è stato applicato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario e che non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni medesime.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio d'Amministrazione di Relatech S.p.A. ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a soggetti terzi, fatta eccezione per gli azionisti di Relatech S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo articolo 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzato per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare il presente parere per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.





Milano, 29 novembre 2022

BDO Italia S.p.A.

Manuel Coppola
Socio



STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata Relatech S.p.A.

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel comune di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento in Italia e all'estero di attività innovative ad alto valore tecnologico nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information & Communication Technology*), anche in funzione di quanto stabilito ai fini del riconoscimento della qualifica di PMI innovativa e, in particolare le seguenti attività:

- progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informatici, incluso analisi, progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di componenti e prodotti “hardware” e “software”;
- progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, manutenzione e consulenza di software ERP (Enterprise Resource Planning);
- commercializzazione di prodotti e servizi, realizzati dalla società ed eventualmente da terze parti, nonché fornire l'assistenza tecnica agli stessi;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca e sviluppo di servizi, prodotti e applicazioni innovativi, anche finalizzati alla realizzazione di prototipi;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di trasferimento tecnologico;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di formazione ad alto livello tecnico e scientifico, ivi comprese le attività svolte in collaborazione con le università nell'ambito della loro didattica istituzionale, nonché di formazione professionale, continua, aperta e a distanza;

- fornitura di consulenza e assistenza scientifica, tecnologica e applicativa;
- realizzazioni, elaborazioni grafiche e gestione di immagini pubblicitarie, disegni, immagini e simboli per relazioni commerciali, professionali, culturali, artistiche e sociali in genere;
- creazione, gestione e commercializzazione di banche dati elettroniche e di motori di ricerca telematica, anche via etere e satellitari;
- organizzazione di ricerche, selezioni, classificazioni ed elaborazioni di dati di ogni genere a mezzo di strumenti elettronici ed informatici a supporto di processi decisionali nel campo del marketing, delle vendite, delle ricerche di mercato, dell'amministrazione e dei processi amministrativi, della finanza e del controllo di gestione, dell'organizzazione e valorizzazione delle risorse umane e del personale, da eseguirsi mediante processi e metodologie innovative e con l'ausilio di sistemi informatici innovativi proprietario e non;
- attività di commercio elettronico; raccolta, produzione, trattamento, immagazzinamento, scambio e distribuzione dell'informazione a supporto dell'attività professionale, aziendale e del tempo libero; l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione e direzione lavori, valutazione di congruità tecnico economica, studi di impatto ambientale, nel campo dell'elettronica e della telematica per la realizzazione di software e hardware;
- partecipazione a programmi, bandi di gara e progetti di ricerca e sviluppo in ambito nazionale e internazionale, coerenti alle finalità societarie anche in collaborazione con strutture pubbliche e/o private a livello nazionale e internazionale;
- collaborazione con le istituzioni aventi analoghe finalità o con consorzi o enti di ricerca pubblici e/o privati in settori analoghi;
- la progettazione, lo sviluppo, la creazione e la commercializzazione (anche mediante sistemi di e-commerce) di programmi operativi gestionali e di applicazioni software, in particolare nel settore del "mobile" (smart phone, tablet, smart tv, ecc);
- la commercializzazione (anche mediante sistemi di e-commerce) di software prodotti e sviluppati da terzi;
- la prestazione di servizi commerciali, di consulenza, progettazione e marketing per conto proprio o di terzi, anche con il tramite di soggetti esterni alla Società, nelle materie costituenti parte dell'oggetto sociale;
- lo sviluppo e la realizzazione di corsi di formazione professionale e approfondimento inerenti all'oggetto sociale, per conto proprio o di terzi.

La società può inoltre svolgere le seguenti attività:

- la gestione di attività e servizi, in proprio e/o per conto di terzi, di realizzazione, gestione commercializzazione e distribuzione, sia in Italia sia all'estero, in via diretta e/o indiretta, di pagine world wide (web) siti interattivi virtuali (internet, computer vision, realtà aumentata, realtà virtuale) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni, prodotti e servizi di rete e di telecomunicazioni;

- i servizi di diffusione, fornitura, dietro pagamento di canone o a titolo di prova, installazione, collegamento, espansione, assistenza e consulenza ad utenti privati, imprese commerciali, liberi professionisti ed Enti privati e pubblici anche territorialmente (Regioni, Province, Comuni) per la rete internet e per le reti telematiche in genere;
- la progettazione, la riproduzione, la gestione e la collocazione di copertine, messaggi pubblicitari, presentazioni di prodotti e/o servizi offerti sulla rete internet e/o sulle altre reti telematiche dagli utenti collegati o collegabili;
- l'offerta in locazione e/o vendita di siti o caselle postali personalizzate o personalizzabili su internet e sulle reti telematiche progettate e predisposte dalla Società, con relativa gestione degli stessi prodotti sulle reti telematiche;
- l'attività di progettazione, realizzazione e sviluppo di servizi di commercio elettronico, vendita di beni e servizi su rete internet e attraverso altri strumenti distributivi digitali;
- la fornitura di servizi telematici e informatici in genere, la produzione e la vendita di prodotti relativi ai settori, informatici, sia hardware che di software, l'assistenza tecnica nei suddetti settori.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 215.079,59 ed è diviso in numero 43.352.973 azioni, prive di indicazione del valore nominale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di

revisione legale

L'assemblea dell'11 marzo 2019 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali euro 162.387,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 16.238.700 azioni, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Relatech" in ragione di 1 azione ogni n. 3 warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2023, il capitale sociale, per massimi euro 14.007,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 1.400.700 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 5.607,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 560.700 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia) nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del piano con uno sconto del 15%, da imputarsi per euro 0,01 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(a) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo di nominali euro 75.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 7.500.000 azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una

delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity) che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 5.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune

al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi

– in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Relatech S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili. (ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Relatech S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti

in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la Società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Subordinatamente all'acquisto da parte della Società della qualifica di PMI innovativa, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 del DL 3/2015, fino a quando la società mantenga i requisiti di PMI innovativa dovrà possedere almeno due degli ulteriori requisiti richiesti dall'Articolo 25 comma 2 lettera H) del D.L. n.179/2012. Qualora, successivamente all'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative la Società perda uno dei requisiti qualificanti previsti dalla legge prima del termine previsto dalla citata normativa, cesserà l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla PMI innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative alla PMI innovativa manterranno, per quanto consentito dalla legge, efficacia limitatamente alle partecipazioni già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le società a responsabilità limitata per tutto quanto non disciplinato.

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art.2436 del codice civile.

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle

assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto, salvo quanto previsto nei successivi commi.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 12 (dodici) mesi;
- b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, per tutta la durata del suddetto periodo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio, nelle assemblee in cui sarà legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile.

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del 12° (dodicesimo) mese dall'iscrizione dell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'articolo 2422 c.c. e nell'articolo 83-undecies del TUF, in quanto applicabile. Inoltre, l'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto decorrente dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. La Società provvede altresì alla pubblicazione di apposito comunicato stampa contenente le informazioni sul capitale sociale e l'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva nei seguenti casi:

- a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- e) trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n. 1, c.c.;
- f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 c.c. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione,

dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% dei diritti di voto.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno 12 (dodici) mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) dei diritti di voto, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni ovvero i diritti di voto per cui non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia), si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia) come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva

la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia) l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 10-bis

Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia), si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento *Euronext Growth Milan* e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

Con riferimento all'ipotesi in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia) deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dal mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia), così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia) per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la

riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno dei consiglieri delegati, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio superiore a 5 (cinque) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere, in caso di liste di fino a 5 (cinque) candidati, ovvero 2 (due) consiglieri, in caso di liste che contengano un numero di candidati maggiore a 5 (cinque), in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

- e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - e) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di amministratore indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
 - f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti di indipendenza e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto per quanto concerne i candidati alla carica di amministratore indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate. La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza,

dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audio conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 21

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del

Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui al presente articolo.

Articolo 25

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Cod. Civ e di cui all'articolo 2399 del Cod. Civ. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli

di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade dalla carica.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono la progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informatici e la fornitura di consulenza e assistenza scientifica, tecnologica e applicativa.

Articolo 27

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Qualora, in dipendenza dell'ammissione sul mercato *Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* (già AIM Italia) o anche indipendentemente da ciò, le azioni della società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto

degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 17/01/2023 al n. 2800 serie 1T con versamento di € 200,00. |

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). |
| <input type="checkbox"/> | In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| <input type="checkbox"/> | In bollo: per gli usi consentiti dalla legge. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. |

COPIA CONFORME

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce |